

## TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. Le spese di mediazione comprendono l'indennità e le spese di avvio del procedimento.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della partecipazione al primo incontro preliminare. È in ogni caso dovuto da entrambe le parti il rimborso delle spese documentate (postali e/o di cancelleria) che l'Organismo abbia sopportato per lo svolgimento della procedura di mediazione.
3. Per le indennità è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata oltre alle spese di avvio, come sopra determinate, ed al rimborso delle spese documentate. Le indennità previste nell'allegata Tabella sono dovute solo nell'ipotesi che, dopo il primo incontro preliminare, la procedura di mediazione prosegua. Nessuna indennità è, invece, dovuta nel caso in cui, al termine del primo incontro preliminare, la mediazione non prosegua.
4. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del secondo incontro di mediazione, all'esito positivo dell'incontro preliminare, in misura non inferiore alla metà. In caso di mancata corresponsione, l'Organismo si riserva di sospendere il procedimento. Le indennità devono essere corrisposte per intero al termine del procedimento di mediazione, indipendentemente dal suo esito.
5. Le indennità e le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
7. L'importo massimo delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28;

d) nelle materie di cui all'art. 5, I e II comma, del D.lgs 4 marzo 2010, n.28 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla successiva lettera e), e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

8. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

9. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

10. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

11. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

12. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di

mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.lgs 4 marzo 2010, n.28, ovvero è disposta da giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, n.115. Pertanto la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, a semplice richiesta dell'Organismo ed entro il termine da esso fissato, la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

**Tabella determinata dal Ministero della Giustizia per le materie di cui all'art. 5, I e II comma, del D.lgs 4 marzo 2010, n.28 con le riduzioni previste dall'art.7 lettera d) del presente documento (Iva 22% esclusa)**

**Valore della lite - Indennità (per ciascuna parte)**

Fino a euro 1.000 - euro 43,33  
da euro 1.001 a euro 5.000 – euro 86,67;  
da euro 5.001 a euro 10.000 – euro 160,00;  
da euro 10.001 a euro 25.000 – euro 240,00;  
da euro 25.001 a euro 50.000 – euro 400,00;  
da euro 50.001 a euro 250.000 – euro 666,67;  
da euro 250.001 a euro 500.000 – euro 1000,00;  
da euro 500.001 a euro 2.500.000 – euro 1900,00;  
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000 – euro 2600,00;  
oltre euro 5.000.000 - euro 4600,00.

**Tabella liberamente determinata per mediazione facoltativa (Iva 22% esclusa)**

**Valore della lite – Indennità (per ciascuna parte)**

Fino ad euro 1.000 - €130,00  
Da euro 1.001 ad euro 5.000 - €195,00  
Da euro 5.001 ad euro 10.000 - €390,00  
Da euro 10.001 ad euro 25.000 - €540,00  
Da euro 25.001 ad euro 50.000 - €900,00  
Da euro 50.001 a euro 250.000 - €1500,00  
Da euro 250.001 a euro 500.000 - €3.000,00  
Da euro 500.001 a euro 2.500.000 - €5.700,00  
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000 - €7.800,00  
Oltre euro 5.000.000 - €10.000,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.